



Comune di Piazza Armerina  
Provincia di Enna



[www.comune.piazzaarmerina.en.it](http://www.comune.piazzaarmerina.en.it)

*Regolamento comunale per il  
riconoscimento e conferimento di  
civiche onorificenze e benemerenze*



## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria e delle civiche benemeritenze ai cittadini italiani, europei ed extracomunitari, senza distinzione di nazionalità, di sesso e di religione, che con l'impegno profuso hanno contribuito alla dialogo tra i popoli e culture diverse, per la difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, per la ricerca in campo medico e scientifico e per il progresso umano, che si siano particolarmente distinti diventando esempio e riferimento per Piazza Armerina o che abbiano dato particolare lustro alla Città.
2. Tali istituti costituiscono un riconoscimento onorifico per chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere, delle arti, dell'industria, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, filantropico educativo, assistenziale, artistico - culturale, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico artistica ed umana della nostra terra, o in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità locale, promuovendo i valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo e della convivenza sociale attraverso una generosa e disinteressata dedizione alla gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private.

## **Articolo 2**

### **Modalità di conferimento della cittadinanza onoraria**

1. La cittadinanza onoraria viene conferita nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza del Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria o appositamente convocato in seduta straordinaria, di cui peraltro si può decidere sia data ulteriore pubblicità rispetto a quella prevista per la convocazione del Consiglio Comunale, nei modi ritenuti più opportuni per l'iniziativa, mediante la consegna da parte del Sindaco o di un suo delegato, in nome e per conto della comunità della Città di Piazza Armerina, di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica nella popolazione residente di Piazza Armerina di coloro i quali, non iscritti all'anagrafe della Città di Piazza Armerina, si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
2. La Cittadinanza Onoraria è conferita con deliberazione del Consiglio Comunale, con la maggioranza della metà più uno dei consiglieri presenti alla deliberazione.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni e delle motivazioni per cui viene conferito l'istituto.



4. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
5. Proposta di attribuzione di Cittadinanza Onoraria, completa di riferimenti biografici, motivazioni e di ogni altra indicazione utile allo scopo, può essere avanzata al Sindaco da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o da un singolo cittadino. Viene vagliata dal Sindaco che può decidere di farla propria e di adottare, unitamente alla Giunta Municipale, atto deliberativo da trasmettere al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

### **Articolo 3**

#### **Registro delle concessioni**

1. E' istituito un Registro delle concessioni, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la Cittadinanza Onoraria.
2. La concessione avviene in ordine cronologico di conferimento.
3. Il registro dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza.
4. Il registro dovrà essere conservato a cura dell'Ufficio di Segreteria.

### **Articolo 4**

#### **Cittadini Onorari**

1. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i Cittadini Onorari, i quali avranno diritto di prendere posto fra le Autorità.

### **Articolo 5**

#### **Civica benemerenzza**

1. La Città dei Mosaici istituisce speciali segni di benemerenzza destinati a premiare le persone e gli Enti che si sono particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
2. Le benemerenzze assumono le seguenti forme:



Attestato di Cittadinanza benemerita – con apposita pergamena, in cui vengono indicate le motivazioni e la data di attribuzione della benemerita riservato ad istituzioni, enti associazioni etc.

3. È altresì previsto - per casi del tutto eccezionali – speciale benemerita costituita da “Medaglia d’Oro”, in cui viene rappresentato lo stemma del Comune di Piazza Armerina, con la dicitura “Città di Piazza Armerina” e l’incisione (sul retro) del nome e del cognome del benemerito con la data di attribuzione della benemerita.
4. Le Civiche benemerite sono conferite mediante solenne celebrazione da effettuarsi nella prima seduta utile di Consiglio Comunale.
5. Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria.

#### **Articolo 6** **Soggetti proponenti**

1. Le proposte di concessione delle pubbliche benemerite, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate all’Ufficio Segreteria da qualsiasi ente, associazione, istituzione, o cittadino, che per loro per conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento.
2. L’ufficio competente per il procedimento amministrativo è individuato nell’Ufficio di Segreteria che provvederà all’istruttoria della proposta.
3. Le proposte di candidatura così istruite sono valutate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, allargato ai capigruppo consiliari, presieduto dal Presidente del Consiglio ed alla presenza del Sindaco. Detto organismo ha la facoltà di accogliere/non accogliere la proposta, dandone motivazione.

#### **Articolo 7** **Modalità di conferimento delle Civiche benemerite**

1. La concessione delle Civiche benemerite è deliberata dal Consiglio Comunale, con una maggioranza del 2/3 dei consiglieri presenti alla deliberazione, al quale vengono trasmessi gli atti istruttori di concessione con parere conclusivo.

#### **Articolo 8**



### **Albo d'onore**

1. E' istituito un solenne registro denominato "Albo d'onore delle civiche benemerenze".
2. Le civiche benemerenze sono consegnate agli interessati unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco , recante numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro sopra menzionato.
3. Nel caso di rinuncia alla Civica Benemerenza non sarà dato corso alla registrazione: qualora la registrazione sia avvenuta, il Consiglio Comunale provvederà, con propria deliberazione, alla revoca della concessione, annotandola sul registro.

### **Articolo 9**

#### **Revoca della Civica Benemerenza**

1. La concessione della Civica Benemerenza può essere revocata dal Consiglio Comunale, con lo stesso quorum previsto dalla concessione, su proposta della Giunta Municipale.
2. La revoca deve essere annotata nell'apposito Registro.